

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

che sospende la procedura « contro pratiche commerciali illecite » riguardante la riproduzione non autorizzata in Indonesia di registrazioni sonore

(87/553/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro la pratiche commerciali illecite ⁽¹⁾,

previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

il 16 marzo 1987 è stata presentata alla Commissione una denuncia, da parte dell'associazione degli affiliati dell'International Federation of Phonogram and Videogram Producers (IFPI), a nome di produttori che rappresentano la quasi totalità dell'industria comunitaria che produce registrazioni sonore ;

dato che tale denuncia comportava, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/84, elementi di prova sufficienti in merito all'esistenza di pratiche commerciali illecite e di un pregiudizio, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, l'apertura di una procedura d'esame riguardante la riproduzione non autorizzata in Indonesia di registrazioni sonore di cui alla

sottovoce 92.12 B I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex 92.12-39 ;

la Commissione ha intrapreso la propria inchiesta ricercando le informazioni necessarie per la determinazione dei fatti ;

i dati raccolti finora nell'ambito dell'inchiesta hanno confermato quanto sostenuto dall'industria comunitaria interessata, vale a dire che, in primo luogo, a differenza delle opere dei cittadini indonesiani, le opere dei cittadini degli Stati membri della Comunità, comprese le registrazioni sonore, non sono oggetto, nel sistema giuridico indonesiano, di una tutela efficace dalla riproduzione non autorizzata, a meno che non siano state pubblicate in primo luogo in Indonesia ; e in secondo luogo, che questa situazione causa un pregiudizio per detta industria ;

nel corso della procedura le autorità indonesiane hanno chiesto la sospensione della procedura d'esame ;

le autorità indonesiane hanno addotto, a sostegno della loro domanda, le considerazioni seguenti :

- il Parlamento indonesiano ha recentemente modificato la legge indonesiana del 1982 sul diritto d'autore ;
- le modifiche adottate hanno la duplice conseguenza di rafforzare notevolmente la tutela garantita dalla legislazione indonesiana alle opere di cittadini indonesiani, comprese le registrazioni sonore, e di permettere nel contempo, tramite il nuovo articolo 48, di estendere alle opere dei cittadini di paesi terzi la tutela concessa alle opere dei cittadini indonesiani ;

⁽¹⁾ GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 136 del 21. 5. 1987, pag. 3.

— esse sono disposte ad avviare consultazioni con la Comunità per pervenire ad una soluzione che garantisca alle opere dei cittadini degli Stati membri una tutela identica a quella di cui fruiscono le opere dei cittadini indonesiani ai sensi della nuova legge;

tenuto conto di questa domanda e dei motivi che la giustificano la Commissione ritiene opportuno, nell'interesse della Comunità, concedere alle autorità indonesiane un termine ragionevole per adottare i provvedimenti indicati nella loro domanda;

il ricorrente è stato consultato e non ha sollevato obiezioni;

è pertanto opportuno sospendere fino al 29 febbraio 1988 la procedura comunitaria riguardante la riproduzione non autorizzata in Indonesia di registrazioni sonore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La procedura di esame riguardante la riproduzione non autorizzata in Indonesia di registrazioni sonore è sospesa fino al 29 febbraio 1988.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione
